

STATUTO

ECOVALLO MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALA CONSILINA SA VIIA
POZZILLO SNC

Numero REA: SA - 486449

Codice fiscale: 05952860657

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-11-2020 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al n.173 di raccolta	
	STATUTO	
	della Cooperativa	
	" Ecovallo Multiservice - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "	
	TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA	
	DELLA SOCIETA'	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita una società cooperativa sociale denominata " E-	
	covallo Multiservice - Società Cooperativa Sociale ".	
	Alla società si applicano le disposizioni del codice civile	
	e delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni	
	in materia di società a responsabilità limitata in quanto	
	compatibili con la disciplina cooperativistica, fermo il di-	
	sposto di cui all'art. 2519 c.c.	
	ARTICOLO 2	
	La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Sala Consilina	
	all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competen-	
	te Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111	
	ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta al-	
	l'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri	
	Comuni nonchè l'istituzione o la soppressione di sedi secon-	
	darie sia in Italia che all'Estero purchè nel territorio del-	
	l'Unione Europea.	

	La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060	
	ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deli-	
	berazione dell'assemblea straordinaria dei soci.	
	ARTICOLO 3	
	La Cooperativa, ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha	
	scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521 comma secondo	
	del codice civile, può svolgere la propria attività anche	
	con terzi non soci.	
	Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la	
	società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che de-	
	termina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica tra la società ed i soci.	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
	fine speculativo, di perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale	
	dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività costi-	
	tuente l'oggetto sociale, finalizzata - alla gestione di ser-	
	vizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lett. a) del-	
	l'art. 1 Legge 8 novembre 1991 n. 381;	
	- all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui	
	all'art. 1 lett. b) della predetta legge.	
	La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà so-	
	ciali innanzi descritte facendo nel contempo conseguire ai	
	propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei	
	servizi sociali ed una remunerazione dell'attività lavorati-	

	va prestata a migliori condizioni rispetto a quelle di merca-	
	to.	
	Pertanto lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa in-	
	tendono perseguire nella propria sfera individuale è quello	
	di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la	
	prestazione della propria attività lavorativa, l'inserimento	
	lavorativo e continuità di occupazione e le migliori condi-	
	zioni economiche, sociali, professionali e nella sfera socia-	
	le quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di	
	sostegno alle famiglie e persone svantaggiate, nei settori	
	dell'assistenza sociale e socio sanitaria, della beneficen-	
	za, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabi-	
	li, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni	
	di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per	
	prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di	
	rischio, di emarginazione e di disagio sociale. I rapporti	
	mutualistici hanno pertanto ad oggetto:	
	1) - la prestazione di attività lavorative da parte dei soci	
	lavoratori, ivi comprese le persone svantaggiate, nei setto-	
	ri corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sul-	
	la base di previsioni del regolamento, che definiscono l'or-	
	ganizzazione del lavoro dei soci;	
	2) - la fruizione da parte dei soci utenti, dei servizi so-	
	ciali di cui all'art.1,lett.a della legge n.381/1991.	
	Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi,	

	facenti parte delle categorie bisognose di intervento socia-	
	le per motivazioni connesse all'età o alla condizione perso-	
	nale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamen-	
	to, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibi-	
	li sul mercato.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consenta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi	
	dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa svolge la propria attività caratteristica:	
	1) - ai sensi dell'art.1 lett a della legge n.381/1991 e del-	
	l'art. 2520, comma 2, del c.c, in modo da procurare beni e	
	servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti apparte-	
	nenti a particolari categorie, anche non soci, come meglio	
	risulta dalle previsioni dello statuto relative allo scopo	
	mutualistico e all'oggetto sociale;	
	2) - ai sensi dell'art.1, lett. b, della legge 8 novembre	
	1991 n.381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, av-	
	valendosi, nello svolgimento della propria attività - in mi-	
	sura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro	
	che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi	

	i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone	
	svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della	
	medesima cooperativa è diretta ed avvalendosi ulteriormente	
	di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi. Conse-	
	guentemente la cooperativa è considerata, indipendentemente	
	dai requisiti di cui all'art. 2513 del c.c., cooperativa a	
	mutualità prevalente (art.111-septies disp.att.c.c.).	
	La cooperativa si propone di svolgere l'attività caratteri-	
	stica in prevalenza con i soci ai sensi degli artt. 2512 e	
	2513 del c.c., nel rispetto delle previsioni dell'Art. 10	
	D.lgs. 460/1997.	
	La Cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico ed agli interessi e requisiti dei soci,	
	ha per oggetto le seguenti attività tra loro funzionalmente	
	collegate	
	ATTIVITA' ECONOMICA DI TIPO MISTO (A e B)	
	- Progettazione, organizzazione, gestione ed esercizio di:	
	strutture residenziali e semiresidenziali, case di riposo,	
	residenze anziani, residenze sanitarie assistenziali, case	
	alloggio e case famiglia, centri di accoglienza, centri so-	
	ciali, laboratori protetti, colonie, centri vacanza, ricove-	
	ri per autosufficienti e non, residenziali e di riabilitazio-	
	ne, rivolti ad adulti, minori, anziani, pazienti psichiatrici,	
	portatori di handicap fisico e psichico, emarginati e	
	persone in situazione di disagio sociale;	

	- Progettazione, organizzazione e gestione di servizi so-	
	cio-assistenziali, sociali, sanitari, infermieristici, riabi-	
	litativi, educativi, ricreativi, formativi rivolti ad adul-	
	ti, minori, anziani, pazienti psichiatrici, portatori di han-	
	dicap fisico e psichico, emarginati e persone in situazione	
	di disagio sociale;	
	- Progettazione, organizzazione e gestione di servizi sanita-	
	ri, sia residenziali che a domicilio, con particolare riferi-	
	mento a presidi ospedalieri, servizi di guardia medica, pe-	
	diatrica, veterinaria, servizi infermieristici e assistenza	
	specialistica, laboratori d'analisi, medicina generica e spe-	
	cialistica, gestione di centri specializzati e quant'altro	
	rientri nel campo sanitario, sempre nei limiti previsti e	
	nel rispetto delle leggi vigenti in materia;	
	- Organizzazione e gestione di attività di assistenza a domi-	
	cilio agli anziani, ai degenti, agli invalidi ed ai soggetti	
	portatori di handicap;	
	- Organizzazione e gestione di servizi di operatori so-	
	cio-sanitari e ausiliari (oss), operatori socio-sanitari spe-	
	cializzati (osss) e operatori sanitari ausiliari (osa) così	
	come previste dalla normativa di settore;	
	- Organizzazione, gestione e conduzione di centri o ambulato-	
	ri di fisioterapia e di riabilitazione fisica, di riabilita-	
	zione massofisioterapica e di isocinetica, di massaggio spor-	
	tivo e di linfodrenaggio, difisiokinesiterapia e di manipola-	

	zioni periferiche, di auricoloterapia, di massaggio connetti-	
	vale e riflessogeno, di elettroterapia, di ginnastica corret-	
	tiva e antalgica, di idroterapia, di bendaggio funzionale e	
	di attività connesse;	
	- Organizzazione, gestione e conduzione di ambulatori con at-	
	tività infermieristiche e di palestre anche riabilitative;	
	- Assistenza domiciliare ed abilitativa rivolta alle persone	
	autosufficienti e non (anziani, infermi, invalidi, bambini)	
	anche attraverso il telesoccorso; aiuto nell'igiene della	
	persona e cura dell'aspetto fisico, aiuto nella deambulazio-	
	ne, nella vestizione, nell'assunzione dei pasti, rifacimento	
	letti, lavaggio e stiratura biancheria, nonché tutte le al-	
	tre attività comunque connesse, complementari e accessorie;	
	- Progettazione e gestione di servizi di trasporto malati	
	deambulanti e non, disabili, anziani, malati di patologie	
	croniche in terapia, minori e loro prossimi congiunti, soc-	
	corso di feriti mediante l'utilizzo di autoambulanze, idroam-	
	bulanze, auto mediche, elicotteri, autovetture, pulmini bus,	
	minibus, e con ogni altro mezzo all'uopo attrezzato, nonché	
	la gestione parziale o totale di servizi di trasporto ordina-	
	rio o urgente di medicinali, materiali ed attrezzature sani-	
	tarie, plasma ed emoderivati, organi, equipe sanitarie per	
	prelievo organi mediante l'utilizzo di autoambulanze, autome-	
	diche, furgoni, minibus ed ogni altro mezzo attrezzato allo	
	scopo, nonché gestione di linee in concessione e servizi sco-	

	lastici, sociali ed aziendali;	
	- Progettazione e gestione e servizi di radio e telecontrol-	
	lo e soccorso, mediante propri terminali e centri operativi	
	gestendo interventi d'emergenza mediante l'impiego di pro-	
	prie attrezzature e proprio personale limitatamente a quanto	
	previsto dalle leggi vigenti in materia e dalle autorizzazio-	
	ni e licenze in possesso della cooperativa;	
	- Servizi per la promozione e la qualità della vita delle	
	persone disabili; progettazione e realizzazione dell'abbatti-	
	mento di barriere architettoniche; servizi per la mobilità e	
	noleggio di ausili o mezzi di trasporto;	
	- Servizi di prenotazione di prestazioni sanitarie tramite	
	call center, sportelli al pubblico e contact center;	
	- Corsi di formazione in genere; corsi di formazione profes-	
	sionale; attività formative rivolte ad Enti Pubblici e Privati;	
	- Organizzazione e gestione di ludoteche e "nursery"; ser-	
	vizi di "baby sitter" e "baby-parking" ed ogni altra attività	
	affine e/o connessa da erogare a favore di infanti, bam-	
	bini e ragazzi;	
	- Progettazione, organizzazione e gestione di attività ed e-	
	venti di animazione per bambini, adolescenti, giovani, adul-	
	ti e anziani compresa la realizzazione di eventi culturali e	
	ricreativi, feste e fiere;	
	- Organizzazione e gestione di servizi connessi all'intratte-	

	nimento collettivo ed al divertimento per bambini, adolescen-	
	ti, giovani, adulti e anziani, quali, a titolo esemplificati-	
	vo e non esaustivo, l'organizzazione di spettacoli teatrali	
	e musicali, di feste, manifestazioni sportive e gite turisti-	
	che;	
	- Progettazione, organizzazione e gestione di asili nido,	
	scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gio-	
	co, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi,	
	ludoteche e ogni altro servizio, anche a domicilio, volto	
	all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di:	
	bambini, adolescenti e giovani;	
	- Organizzazione e gestione di centri diurni ed altre strut-	
	ture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento	
	della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tem-	
	po libero, la cultura ed il turismo sociale;	
	- Attività nel settore della ristorazione, privata, pubblica	
	e parapubblica, con gestione ed esercizio di strutture quali	
	mense, ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, tavole calde,	
	spacci, rosticcerie, buffet, alberghi e residenze turistiche	
	in genere, soggiorni, camping, villaggi turistici, strutture	
	di turismo sociali, fattorie didattiche; ristorazione scola-	
	stica, ristorazione sanitaria ed assistenziale ed attività	
	similari o complementari quali ad esempio gestione colonie,	
	attività educative, di sorveglianza e di doposcuola, servizi	
	di segreteria, servizi per agevolare l'integrazione e l'inse-	

	ramento di soggetti di categorie deboli; attività di cate-	
	ring, banqueting e organizzazione eventi di qualsiasi genere;	
	- Organizzazione, gestione ed esercizio, in Italia e all'e-	
	stero, di case di diagnosi e cura, stabilimenti termali, cen-	
	tri benessere, palestre, piscine, stabilimenti balneari, sa-	
	le da ballo, sale cinematografiche e teatrali, sale conve-	
	gni, aree attrezzate, centri sportivi, capannoni ed altre	
	strutture similari;	
	- Servizi, consulenza e assistenza informatica; sviluppo e	
	manutenzione siti web, software e applicazioni; data entry;	
	digitalizzazione e archiviazione documenti; censimenti e ser-	
	vizi di georeferenziazione; vendita software e hardware;	
	- Organizzazione e gestione di sportelli informativi, call	
	center e contact center; servizi redazionali, servizi grafi-	
	ci e fotografici; servizi di informazione, comunicazione,	
	diffusione; organizzazione e gestione di manifestazioni ed e-	
	venti; servizi di indagine di mercato, interviste e segnala-	
	zione clienti; redazione e pubblicazione i libri, manuali,	
	riviste, guide e mappe; servizi di marketing; servizi di	
	fund raising; servizi di traduzione e interpretariato;	
	- Organizzazione, realizzazione, promozione e vendita, per	
	conto proprio e di terzi, di pacchetti turistici, viaggi,	
	soggiorni e iniziative turistiche in senso lato, individuali	
	o collettive, in Italia e all'estero, effettuate con qualun-	
	que mezzo di trasporto, compreso l'attività di assistenza e	

	consulenza ai turisti ed in genere ogni altra attività previ-	
	sta per gli agenti di viaggio e/o i tour operator;	
	- Organizzazione e gestione di escursioni individuali e col-	
	lettive, giri in città con ogni mezzo di trasporto, acco-	
	glienza ai clienti nei porti, aeroporti, stazioni di parten-	
	za ed arrivo dei mezzi di trasporto;	
	- Gestione di punti di assistenza e/o prenotazione turisti-	
	ca, di corsi di formazione, addestramento e aggiornamento	
	per guide e accompagnatori;	
	- Organizzazione vacanze, gite, feste e tempo libero in gene-	
	re;	
	- Servizi di guida, accompagnamento e trasporto per il turi-	
	simo e il tempo libero;	
	- Social Housing: edilizia residenziale sociale (ERS) e abi-	
	tativa sociale, al fine garantire benessere abitativo e inte-	
	grazione sociale;	
	- Attività di pulizia di ogni tipo di immobile, area o strut-	
	tura quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quel-	
	li adibiti ad uso civile, industriale, commerciale, cultura-	
	le, sociale e religioso, sia privato che pubblico;	
	- Espletamento di servizi di disinfezione, disinfestazione,	
	derattizzazione, demuscazione, deblattizzazione, sanificazio-	
	ne ambienti;	
	- Servizio di pulizia, spazzamento e taglio erba di vie,	
	piazze e spazi pubblici, strade interne ed esterne comunali	

	o private, cimiteri o altro;	
	- Servizi di pulizia a bordo di treni, aeromobili, navi, bat-	
	telli e/od altri mezzi di trasporto di qualsiasi genere e ti-	
	po nonchè presso stazioni ferroviarie, aeroporti e porti;	
	- Attività di autotrasporto di merci, beni, cose, prodotti e	
	persone, nazionale ed internazionale, per conto terzi e per	
	conto proprio, per qualsiasi destinazione e con qualsiasi	
	mezzo, esercitata in qualsiasi forma (es. trasporto intermo-	
	dale, combinato, ecc.), compreso il trasporto industriale e	
	speciale;	
	- Servizi di logistica e micro-logistica quali, a titolo me-	
	ramente esemplificativo e non esaustivo: l'esercizio di atti-	
	vità di trasporto, carico, scarico e stivaggio di merci e be-	
	ni di qualsiasi genere; consegne e distribuzioni di merci e	
	beni in genere in territorio nazionale ed internazionale;	
	stoccaggio, gestione di magazzini, depositi e movimentazione	
	interna di tutte le merci, compresi i prodotti chimici e le	
	derrate alimentari ed i prodotti deperibili in genere; servi-	
	zi di facchinaggio;	
	- Servizi di gestione archivi documentali;	
	- Servizi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di	
	rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi;	
	- Gestione di impianti fissi di recupero e/o smaltimento ri-	
	fiuti, di titolarità propria o di terzi, quali a titolo esem-	
	plicativo, ma non esaustivo: impianti di stoccaggio, recu-	

	pero e smaltimento; impianti di discarica per rifiuti urbani	
	tal quali o trattati; centri di raccolta; isole ecologiche;	
	ecc.	
	- Gestione di impianti mobili di recupero e/o smaltimento ri-	
	fiuti, di titolarità propria o di terzi;	
	- Intermediazione di rifiuti senza detenzione e commercio di	
	rifiuti con detenzione;	
	- Attività per il recupero di beni usati, quali a titolo e-	
	semplificativo, ma non esaustivo: recupero, riparazione e	
	vendita al dettaglio di materiali usati come ad esempio ac-	
	cessori di arredamento, libri, oggetti vari, vestiario; recu-	
	pero, riparazione, restauro e vendita di mobilio usato e/o	
	antico; ecc;	
	- Consulenza ambientale;	
	- Progettazione, costruzione, ristrutturazione, restauro, ri-	
	sanamento, manutenzione, ampliamento, adattamento arredamen-	
	to d'interni di edifici ed immobili di qualsiasi tipo e natu-	
	ra, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, indu-	
	striali, civili, alberghieri, turistici, ospedalieri, carce-	
	rari, scolastici, residenziali e sportivi;	
	- Restauro, recupero, consolidamento, trasformazione, ripri-	
	stino, ristrutturazione e manutenzione di immobili sottopo-	
	sti a vincolo di tutela ambientale, culturale e storica, com-	
	preso gli impianti tecnologici;	
	- Lavori di tinteggiatura, muratura, intonacatura, vernicia-	

	tura, impermeabilizzazione, isolamento termico, acustico e	
	dall'umidità; rivestimenti di muri, pavimentazione, rifinitu-	
	re e piccoli lavori edili su immobili di qualsiasi tipologia	
	e natura;	
	- Assunzione ed esecuzione di lavori pubblici e privati, di	
	manutenzione ordinaria e straordinaria, del verde con l'e-	
	spletamento di tutte le relative attività quali, a titolo e-	
	semplificativo ma non esaustivo: fornitura e messa a dimora	
	di qualsiasi specie di essenze vegetali spontanee e non, po-	
	tatura, taglio e cura di piante, realizzazione di parchi e	
	giardini, lavori di idraulica forestale, interventi di risa-	
	namento boschivo, manutenzioni dell'arredo urbano ed ecologi-	
	che, difesa anticrittogamica, concimazione di piante, fiori,	
	prati e lavori di giardinaggio di ogni genere e specie;	
	- Manutenzione, riparazione e restauro di beni mobili;	
	- Commercio, in ogni sua forma, in Italia e all'estero, di	
	prodotti alimentari di ogni genere e tipo, quali a titolo e-	
	semplificativo e non esaustivo: latte e derivati; semilavora-	
	ti del latte e dei prodotti caseari; frutta fresca e secca,	
	esotica e prodotti ortofrutticoli di qualunque genere; bevan-	
	de anche alcoliche, sciroppi, uova, formaggi, salumi, oli e	
	grassi alimentari comunque conservati; prodotti insaccati;	
	prodotti ittici freschi e comunque conservati; carni di tut-	
	te le specie animali, fresche congelate conservate e comun-	
	que preparate e confezionate; gelati, dolciumi freschi e con-	

	servati, vini e liquori, confetti, cioccolato, biscotti, ca-	
	ramelle, cioccolatini, torrone e prodotti dolciari in genere	
	e comunque ogni e qualunque prodotto alimentare;	
	- Gestione di negozi, supermercati e minimercati per la ven-	
	dita dei suindicati prodotti;	
	- Lavorazione, produzione, confezionamento, vendita e distri-	
	buzione dei prodotti indicati ai punti precedenti;	
	- Commercio, in ogni sua forma, in Italia e all'estero, di	
	prodotti di merceria in genere, detersivi, liquidi e solidi,	
	profumi, cosmetici, saponi, essenze ed aromi vari, generi co-	
	loniali e spezie;	
	- Commercio, in ogni sua forma, in Italia e all'estero, di	
	tutti i materiali plastici e di tutti i materiali da imbal-	
	laggio;	
	- Commercio, in ogni sua forma, in Italia e all'estero, di	
	articoli da regalo, ferramenta, casalinghi, utensileria, co-	
	lori e vernici, materiale accessorio ed affine;	
	- Commercio e noleggio, in ogni sua forma, in Italia e all'e-	
	stero, di prodotti, macchine ed attrezzature per l'agricoltu-	
	ra e il giardinaggio; articoli e mobili da giardino; artico-	
	li per illuminazione, materiale elettrico; articoli in le-	
	gno, sughero e vimini; articoli in plastica; articoli diver-	
	si per uso domestico; articoli per il fai da te; materiale	
	da costruzione e termoidraulico; forniture di bordo;	
	- Commercio, in ogni sua forma, in Italia e all'estero, di	

	vetrerie e ceramiche;	
	- Commercio, in ogni sua forma, in Italia e all'estero, di	
	prodotti di abbigliamento, calzature, relativi accessori e,	
	più in generale, tutto ciò che costituisce complemento alla	
	persona ed alla casa, al tempo libero, allo svago, alla hob-	
	bistica;	
	- Commercio, in ogni sua forma, in Italia e all'estero, di	
	beni e prodotti non alimentari di ogni genere e tipo;	
	- Esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, di	
	cui all'art. 2135 del c.c., precisando che in esse devono ri-	
	tenersi comprese anche:	
	- coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di ani-	
	mali. Per coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento	
	di animali si intendono le attività dirette alla cura ed al-	
	lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria	
	del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che uti-	
	lizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque	
	dolci, salmastre o marine;	
	- attività connesse intendendosi per tali, ai sensi del-	
	l'art. 2135, 3 comma, c.c. le attività dirette alla manipola-	
	zione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e	
	valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti pre-	
	valentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o	
	dall' allevamento di animali, anche mediante metodologie di	
	coltivazione biologiche, nonché le attività dirette alla for-	

	nitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente	
	di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate	
	nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività	
	di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e	
	forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite	
	dalla legge. Queste ultime attività, sempre nel rispetto del-	
	la normativa vigente ed in via sempre del tutto complementa-	
	re e con vincolo di connessione, sono da intendersi: agritu-	
	rismo, agricampeggi, fattorie didattiche, fattorie sociali,	
	greeneconomy; attività di ricerca e sviluppo nel settore a-	
	gricolo e forestale;	
	- valorizzazione, incentivazione e tutela delle produzioni a-	
	gricole biologiche, garantendo la provenienza e la qualità	
	delle stesse attraverso la formulazione di un apposito disci-	
	plinare di produzione; ad ulteriore garanzia del consumatore	
	la società potrà altresì adottare un apposito marchio di qua-	
	lità registrarlo e depositarlo;	
	--- conseguimento di marchi di qualità a valorizzazione ed a	
	garanzia d'origine delle produzioni agricole e zootecniche;	
	promozione di disciplinari di produzione con relativi marchi	
	di qualità e richiesta di eventuale iscrizione nell'elenco	
	delle igp previste nei regolamenti comunitari;	
	--- produzione e cessione di energia elettrica e calorica da	
	fonti rinnovabili, agroforestali e fotovoltaiche, ottenute	
	prevalentemente dal fondo, dal bosco o dall'allevamento di a-	

	nimali;	
	---	qualora la cooperativa aderisca ad una associazione di
	organizzazioni di produttori O.P. può elaborare, presentare	
	e attuare il programma operativo per il tramite dell'associa-	
	zione di organizzazioni di produttori O.P. di appartenenza,	
	ovvero può affidare alla medesima il coordinamento e l' ese-	
	cuzione delle misure comuni ai programmi operativi presenta-	
	ti a titolo individuale dalle altre organizzazioni di produt-	
	tori socie della stessa O.P.;	
	---	qualora la società aderisca ad una associazione di orga-
	nizzazioni di produttori, può elaborare programmi di commer-	
	cializzazione delle produzioni per tramite della medesima.	
	La cooperativa dovrà gestire ed erogare i servizi di cui al-	
	l'oggetto sociale nel rispetto delle normative vigenti e fer-	
	me restando le necessarie autorizzazioni.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa	
	potrà, inoltre, collaborare a qualsiasi livello con la pub-	
	blica amministrazione per la progettazione, lo studio e la	
	realizzazione delle attività da gestire congiuntamente.	
	La Cooperativa si adopererà affinché ciascun socio possa ef-	
	fettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto	
	delle proprie capacità e della propria dichiarata disponibi-	
	lità.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa uti-	
	lizzerà contratti di collaborazione autonoma con soggetti	

	non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della legge	
	142/2001 e successive modifiche ed integrazioni.	
	La cooperativa potrà quindi assumere qualsiasi lavoro manua-	
	le, professionale, assistenziale e di solidarietà sociale u-	
	tile al raggiungimento degli scopi sociali, presso enti ed	
	organismi pubblici e privati, comprese attività affini e/o	
	complementari a favore della collettività e comunità.	
	La cooperativa potrà inoltre promuovere ed organizzare anche	
	in collaborazione con vari livelli istituzionali (enti pub-	
	blici, istituti scolastici pubblici e privati, associazioni,	
	eco.) attività di ricerca e corsi di formazione ed aggiorna-	
	mento professionale su temi inerenti all'attività in oggetto.	
	Per il raggiungimento di tali scopi la cooperativa potrà av-	
	valersi della collaborazione, anche sotto forma di volonta-	
	riato, di personale medico di ogni specialità, personale pa-	
	ramedico e socio-assistenziale, di sociologi, pedagoghi, psi-	
	cologi e professionisti in genere come di maestre ed inse-	
	gnanti di qualsiasi indirizzo, di artigiani vari e, più in	
	generale, di chiunque possa contribuire al meglio ed a vario	
	titolo al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La cooperativa deve essere retta dai principi della mutua-	
	lità con l'esclusione di ogni finalità speculativa.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa	
	potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o uti-	
	li per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e	

	nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenien-	
	ti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pub-	
	blici e privati.	
	La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disci-	
	plinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti	
	sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente	
	ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi del-	
	l'articolo 12 della Legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della	
	Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della Legge	
	31 gennaio 1992 n. 59.	
	Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le	
	modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione	
	dell'articolo 3 comma 3 lettera a) del D.L. 14 dicembre 1992	
	n. 481/92 e dell'articolo 11 del D.Lgs.1 settembre 1993 n.	
	385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. La so-	
	cietà potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli	
	scopi sociali:	
	- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, im-	
	mobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non	
	prevalente e non nei confronti del pubblico;	
	- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e	
	non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivo-	
	glia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi sco-	
	pi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del pro-	

	prio oggetto sociale;	
	- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimen-	
	to dell'oggetto sociale e senza carattere di professiona-	
	lità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, an-	
	che a favore di terzi.	
	Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in par-	
	ticolare della normativa in tema di intermediazione e di at-	
	tività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi pro-	
	fessionali.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere	
	rispettato il principio di parità di trattamento nei confron-	
	ti dei soci.	
	In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualisti-	
	ci la parità di trattamento deve essere rispettata anche nel-	
	la ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.	
	TITOLO II - SOCI	
	CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E	
	PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI	
	QUOTE DI CAPITALE SOCIALE	
	ARTICOLO 4	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività	

	delle società cooperative.	
	Possono essere soci cooperatori:	
	- tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di	
	età, che esercitano arti o mestieri attinenti all'impresa e-	
	sercitata dalla cooperativa e che per la loro effettiva capa-	
	cità di lavoro e specializzazione professionale possano par-	
	tecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e atti-	
	vamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non ab-	
	biano interessi contrastanti con la cooperativa;	
	- i soci volontari che prestano la loro opera gratuitamente	
	ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il	
	numero dei soci volontari non può superare la metà del nume-	
	ro complessivo dei soci.	
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del li-	
	bro soci.	
	- ai sensi dell'art. 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381	
	anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	delle cooperative sociali;	
	- le persone fisiche bisognose di intervento sociale rien-	
	tranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale in qua-	
	lità di soci utenti della cooperativa;	
	- le persone svantaggiate, quali definite ai sensi dell'art.	
	4 della legge 381/1991 che devono costituire almeno il tren-	
	ta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione	

	di persona svantaggiata deve risultare da documentazione pro-	
	veniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il di-	
	ritto alla riservatezza.	
	E' fatto divieto ai soci di essere iscritti a cooperative	
	concorrenti che perseguono identici scopi sociali.	
	E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi	
	tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabi-	
	li dalla legge.	
	Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività	
	di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10 della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svol-	
	gano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto	
	con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo am-	
	ministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici	
	in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprendito-	
	riali.	
	ARTICOLO 5	
	Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare do-	
	manda all'organo amministrativo indicando:	
	a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita,	
	domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventua-	
	le numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o	

	altri Registri;	
	b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo	
	statuto della società nonchè alle delibere già legalmente a-	
	dottate dagli organi sociali, nonchè ai regolamenti interni;	
	c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;	
	d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice civi-	
	le, di versare il sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita	
	annualmente dall'assemblea;	
	e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della even-	
	tuale capacità professionale maturata nei settori di cui al-	
	l'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze pos-	
	sedute nonchè del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rap-	
	porto di lavoro che intende instaurare in conformità con il	
	presente statuto e con l'apposito regolamento.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza	
	delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla do-	
	manda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro	
	60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto	
	della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta puo', entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'i-	
	stanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle do-	
	mande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-	

	sione della sua prossima successiva convocazione.	
	La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'inte-	
	ressato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel li-	
	bro dei soci o altro libro all'uopo istituito.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annota-	
	ta nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente ab-	
	bia effettuato i versamenti richiesti.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci.	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui impor-	
	to non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consen-	
	titi dalle vigenti leggi;	
	- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codi-	
	ce civile con le modalità e per l'importo annualmente deter-	
	minati dall'assemblea;	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deli-	
	berazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;	
	- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'atti-	
	vità svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavo-	
	ro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nel-	
	l'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze	
	della cooperativa.	

	CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE	
	SOTTOSTANTI	
	ARTICOLO 6	
	La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclu-	
	sione e per causa di morte se gli eredi o legatari del socio	
	defunto non hanno i requisiti.	
	ARTICOLO 7	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	- il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni so-	
	ciali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del	
	socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532 del	
	codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esami-	
	narla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussisto-	
	no i presupposti del recesso gli amministratori devono darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione puo' fare opposizione in-	
	nanzi al Tribunale.	
	Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice	
	civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	

	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	ARTICOLO 8	
	L'esclusione e' deliberata dall'organo amministrativo, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio	
	cooperatore:	
	- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni al-	
	la Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;	
	- che venga condannato per reati con sentenza penale passata	
	in giudicato;	
	- che svolga in proprio imprese identiche o affini con quel-	
	le della società;	
	- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimen-	
	tare o una qualsiasi procedura concorsuale;	
	- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giu-	
	stificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie di-	
	sciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di stru-	
	menti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	

	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizza-	
	zione dell'organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione.	
	A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore	
	si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sen-	
	si dei precedenti articoli.	
	ARTICOLO 9	
	In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno diritto	
	di subentrare nella qualità di socio, a condizione che pos-	
	seggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamen-	
	to di tali requisiti e' effettuato con delibera dell'organo	
	amministrativo. In caso di accertamento negativo, spetta a-	
	gli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed	
	eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di	
	cui al successivo articolo 10 (dieci).	
	In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono no-	
	minare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divi-	
	sibile e la società consenta la divisione.	
	ARTICOLO 10	
	I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legata-	

	ri del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote	
	di capitale sociale effettivamente versate comprensive del	
	sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies terzo com-	
	ma del codice civile.	
	La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi del-	
	l'art 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è	
	verificato, limitatamente al socio, e comunque in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto	
	di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza	
	di ogni eventuale credito.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corris-	
	posto in più rate in osservanza dell'articolo 2535 del codice	
	civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso	
	nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità	
	di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo,	
	a riserva straordinaria.	
	ARTICOLO 11	
	Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile	
	verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni	
	dell'articolo 2536 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 12	

	Le quote sono sempre nominative.	
	Le quote sociali non possono essere cedute e non possono es-	
	sere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la	
	cessione non e' autorizzata dall'organo amministrativo.	
	Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, il socio che in-	
	tende trasferire la propria quota deve darne comunicazione	
	all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il prov-	
	vedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere co-	
	municato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta. Decorso tale termine il socio e' libero di tra-	
	sferire la propria partecipazione e la società deve iscrive-	
	re nel Libro Soci a latro libro appositamente istituito,	
	l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre op-	
	posizione al Tribunale.	
	TITOLO III - PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE	
	CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO	
	ARTICOLO 13	
	Il patrimonio della Società e' costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed e' formato da un	
	numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere in-	
	feriore né superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del	
	codice civile;	

	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo quote;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del co-	
	dice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio	
	e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscrit-	
	te.	
	Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti del-	
	l'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i	
	soci neppure in caso di scioglimento della società.	
	TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI	
	CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 14	
	Sono organi della società:	
	- l'Assemblea dei Soci;	
	- l'Organo amministrativo;	
	- l'Organo di controllo.	
	CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ARTICOLO 15	
	Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con metodo	
	assembleare.	

	L'assemblea è costituita da tutti i soci.	
	CONVOCAZIONE.	
	L'assemblea e' convocata dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione mediante avviso da affiggersi nei locali della	
	sede sociale e da spedirsi o consegnarsi a mezzo raccomanda-	
	ta a mani, ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei	
	soci o altro libro istituito, agli altri componenti dell'or-	
	gano amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nomina-	
	ti, almeno otto giorni prima dell'adunanza. La spedizione	
	dell'avviso di convocazione può essere effettuata anche me-	
	diate fax o e-mail inviata ai soci, rispettivamente al nume-	
	ro o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, agli altri	
	componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al re-	
	visore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo,	
	il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare, nonchè la data dell'eventuale seconda convocazio-	
	ne, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convoca-	
	zione.	
	L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della	
	sede sociale, purchè nel territorio nazionale.	
	In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea e' valida-	
	mente costituita in forma totalitaria quando ad essa parteci-	
	pano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli	
	amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o in-	

	formati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione	
	dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assem-	
	blea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, eventual-	
	mente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta	
	di essere stati tempestivamente informati della riunione e	
	di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale di-	
	chiarazione verrà conservata tra gli atti della società.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere con-	
	vocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale; e' fatta salva la con-	
	vocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condi-	
	zioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice	
	civile.	
	DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO.	
	Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno	
	90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio cooperatore	
	ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota	
	posseduta.	
	Il socio può farsi rappresentare in assemblea solo da un al-	
	tro socio. In ogni caso ciascun socio non può rappresentarne	
	più di due.	
	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA.	
	L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di am-	
	ministrazione; in mancanza l'assemblea designa il proprio	
	Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza	

	l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati del-	
	le votazioni.	
	COMPETENZE.	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla Legge o dal presente Statuto, nonché' sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino	
	almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongo-	
	no alla loro approvazione.	
	All'Assemblea ordinaria è inderogabilmente attribuito il po-	
	tere di:	
	- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed	
	eventualmente il bilancio preventivo;	
	- deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sul-	
	la copertura delle perdite;	
	- procedere alla nomina e revoca degli organi sociali e del	
	revisore;	
	- deliberare l'eventuale compenso da corrisondersi agli Am-	
	ministratori per la loro attività collegiale e determinare	
	il compenso annuale dei sindaci e del revisore;	
	- deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci e del revisore;	
	- deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente ac-	

	cantonati par fini di mutualità;	
	- deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;	
	- deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	
	con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte	
	dei soci lavoratori ai fini dalla soluzione della crisi,	
	nonchè, in presenza delle condizioni previste dalla legge,	
	il programma di mobilità;	
	- deliberare sulle domande di ammissione non accolte dall'Or-	
	gano Amministrativo.	
	L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri	
	oggetti attribuiti dalla Legge o dallo statuto alla competen-	
	za dall'Assemblea.	
	All'Assemblea straordinaria è attribuito il potere di:	
	- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello	
	statuto sociale, comprese quelle che riguardano le clausole	
	mutualistiche (art. 2514 C.C.), sul trasferimento della sede	
	legale in altro Comune, sull'istituzione o soppressione di	
	sedi secondarie, sulla proroga della durata e sullo sciogli-	
	mento anticipato della società;	
	- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquida-	
	tori;	
	- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge	
	alla sua competenza.	
	COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA.	
	In prima convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita	

	quando siano presenti o rappresentati la metà più' uno dei	
	soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assolu-	
	ta dei voti dei presenti o rappresentati.	
	In seconda convocazione l'Assemblea e' regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assolu-	
	ta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli ogget-	
	ti posti all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventua-	
	li diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabil-	
	mente dalla Legge o dal presente Statuto.	
	VERBALIZZAZIONE.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Per le delibere che comportano modifica dell'atto costituti-	
	vo e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla	
	legge il verbale deve essere redatto dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati	
	da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risulta-	
	to delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,	
	l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzien-	
	ti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei so-	
	ci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 16	

	La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministra-	
	zione composto da tre a sette membri, secondo il numero de-	
	terminato dai soci al momento della nomina.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci coopera-	
	tori persone giuridiche. Gli amministratori durano in carica	
	per un periodo non superiore a tre esercizi, secondo quanto	
	stabilito all'atto della nomina e decadono alla data dell'as-	
	semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica. Gli	
	amministratori sono rieleggibili.	
	Per la sostituzione dei componenti il consiglio di ammini-	
	strazione nel corso dell'esercizio vale il disposto del-	
	l'art.2386 C.C.	
	ARTICOLO 17	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando	
	a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o	
	più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanen-	
	te anche estraneo al consiglio stesso.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo di-	
	verso dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nei Paesi	
	dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giu-	
	dichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da	
	almeno uno dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal	
	presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima	

	o consegnata a mano e controfirmata dal destinatario, a cia-	
	scun membro del consiglio e del collegio sindacale se esi-	
	stente o, in caso di assenza, con telegramma, telefax o mes-	
	saggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni pri-	
	ma. Sono comunque validamente costituite le riunioni del con-	
	siglio di amministrazione, anche in difetto di formale convo-	
	cazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e	
	tutti i sindaci elettivi. Il consiglio di amministrazione e'	
	validamente costituito con la presenza della maggioranza dei	
	suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o in mancanza, dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono con-	
	stare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segreta-	
	rio. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio	
	di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condi-	
	zioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quan-	
	to compatibili. Le adunanze del consiglio di amministrazione	
	si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di tele-	
	comunicazione purchè:	
	- sia consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazio-	

	ne; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire a-	
	deguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordi-	
	ne del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato at-	
	to ai relativi verbali. La riunione si considera tenuta nel	
	luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.	
	ARTICOLO 18	
	Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri	
	per la gestione della cooperativa. Il consiglio di ammini-	
	strazione può nominare, determinandone i poteri, direttori,	
	institori o procuratori per il compimento di determinati at-	
	ti o categorie di atti.	
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dal-	
	l'art.2381 c.c. può delegare proprie attribuzioni in tutto o	
	in parte, singolarmente, ad uno o più dei suoi componenti,	
	ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo	
	composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti	
	della delega o dei poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati poteri in materia di ammissione,	
	recesso o esclusione dei soci alle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con soci. Gli organi delegati rife-	
	riscono al consiglio di amministrazione e al collegio sinda-	

	cale se esistente, almeno ogni sei mesi, sul generale anda-	
	mento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla	
	cooperativa e dalle sue controllate.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo	
	di tre ad un massimo di sette membri. I membri del comitato	
	esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti	
	dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato e-	
	secutivo è il segretario del consiglio di amministrazione,	
	se nominato, o altrimenti un membro designato dal presiden-	
	te. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento	
	del comitato esecutivo valgono le norme previste per il con-	
	siglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a mag-	
	gioranza dei voti dei presenti e votanti.	
	ARTICOLO 19	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati	
	secondo quanto stabilito e nei limiti della delega.	
	ARTICOLO 20	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso	
	eventualmente spettante agli amministratori, salva la possi-	
	bilità della nomina a titolo gratuito. L'assemblea può anche	
	accantonare a favore degli amministratori, nelle forme repu-	
	tate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto,	

	da liquidarsi alla cessazione del mandato e che potrà essere	
	garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicu-	
	rativa.	
	CAPO IV - ORGANO DI CONTROLLO	
	ARTICOLO 21	
	La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il re-	
	visore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligato-	
	ria.	
	La nomina del Collegio Sindacale e' facoltativa finche' non	
	ricorrano le condizioni di cui al secondo e terzo comma del-	
	l'art. 2477 del codice civile.	
	Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e	
	due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro	
	dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della	
	Giustizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio	
	stesso.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se no-	
	minati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza al-	
	la data della decisione dei soci che approva il bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.	
	Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione	
	di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale,	
	sentito l'interessato.	

	Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli	
	articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita il	
	controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art.	
	2409-ter del Codice Civile.	
	ARTICOLO 22	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto,	
	si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni pre-	
	viste in materia di Collegio Sindacale della società a re-	
	sponsabilità limitata.	
	CAPO V - REVISORE	
	ARTICOLO 23	
	In alternativa al Collegio Sindacale, nei casi in cui non	
	sia obbligatorio nominare tale organo, può essere nominato	
	con le stesse modalità di nomina e con gli stessi poteri un	
	Revisore iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili	
	istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza al-	
	la data della decisione dei soci che approva il bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica ed e' rieleggibile;	
	decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro	
	delle Imprese della nomina del Collegio sindacale.	
	Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter	
	C.C.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art.	
	2409 sexies C.C.	
	TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI	

	ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI	
	CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE	
	ARTICOLO 24	
	L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di o-	
	gni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale	
	l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio	
	con il conto economico e la nota integrativa redigendo la re-	
	lazione al bilancio nella quale dovranno essere specificata-	
	mente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art.	
	2545 del codice civile e, in modo separato, i dati relativi	
	all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente	
	le diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 se-	
	xies del codice civile.	
	ARTICOLO 25	
	In considerazione degli scopi societari che escludono ogni	
	fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilan-	
	cio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto	
	dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 26	
	(ventisei):	
	a) - una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla	
	legge;	
	b) - una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cen-	
	to) ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n. 59;	

	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59;	
	d) - ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura	
	che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare	
	in ogni caso il limite stabilito dal codice civile per le co-	
	operative a mutualità prevalente;	
	e) - a riserva straordinaria;	
	f) - ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previ-	
	sto per legge;	
	g) - una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutuali-	
	stici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazio-	
	ne di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.	
	CAPO II - RISTORNI	
	ARTICOLO 26	
	La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i	
	dati relativi all'attività con i soci distinguendo eventual-	
	mente le diverse gestioni mutualistiche.	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'eroga-	
	zione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei li-	
	miti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente,	
	dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo appo-	
	sito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzio-	
	ne alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrat-	

	tenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal	
	Regolamento Interno della società, che stabilisce i criteri	
	di ripartizione i quali, in via generale, devono considerare	
	le ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzia-	
	nità ed esperienza lavorativa.	
	I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione al-	
	la qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono	
	superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa	
	nello svolgimento dell'attività svolta con i soci.	
	TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 27	
	La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei	
	soci e per le altre cause di scioglimento	
	previste dalla legge.	
	L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento della	
	Società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sen-	
	si di legge.	
	Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazio-	
	ne che trattasi di società in liquidazione.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimen-	
	to, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizio-	
	ne di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del	
	registro delle imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento dalla	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'as-	

	semblea straordinaria, con le maggioranze previste per le mo-	
	difiche dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in	
	merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento	
	del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazio-	
	ne; i poteri dei liquidatori con particolare riguardo alla	
	cessione dell' azienda sociale, di rami di essa, ovvero an-	
	che di singoli beni e diritti e blocchi di essi; gli atti ne-	
	cessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi	
	compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli ra-	
	mi, in funzione del migliore realizzo.	
	La società potrà, in qualunque momento revocare lo stato di	
	liquidazione con le maggioranze richieste per le modifiche	
	dell'atto costitutivo e dello statuto. Si applicano alla li-	
	quidazione gli articoli 2484 C.C. e seguenti del Codice Civi-	
	le. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni ri-	
	guardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno dirit-	
	to di recedere.	
	TITOLO VII - MUTUALITA' PREVALENTE	
	ARTICOLO 28	
	In conformità dell'art. 2514 C.C.:	
	- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperato-	

	ri in misura superiore all'interesse massimo dei buoni posta-	
	li fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al ca-	
	pitale effettivamente versato.	
	- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.	
	- In caso di scioglimento della cooperativa e' obbligatoria	
	la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto sol-	
	tanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente matura-	
	ti, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e	
	della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero	
	59.	
	Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalen-	
	te sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.	
	TITOLO VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ARTICOLO 29	
	Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i so-	
	ci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili	
	relativamente al rapporto sociale sono devolute ad un colle-	
	gio arbitrale composto da tre membri che dovrà essere nomina-	
	to, su istanza della parte più diligente, al Presidente del	
	Tribunale in cui la società ha sede.	
	La presente clausola compromissoria comprende anche tutte le	
	controversie che potranno insorgere tra società da una par-	

49 di 50

50 di 50